

quali già è stato concesso un primo beneficio, e non di persone a cui si potrebbe o si dovrebbe accordare l'indulto. Or bene, intendiamo la legge per quello che dice e che dispone. Se volete fare altrimenti, allora si dica così:

« Le vedove, ecc., a cui fu accordato o a cui sarà accordato l'indulto. »

Vorrà il Parlamento mettere nelle mani del potere esecutivo una questione di tanta importanza, o vorrà costringerlo a fare nuovi indulti? Se il Parlamento lo vuole, lo faccia, ma dica chiaramente, esplicitamente quello che vuole fare.

Una voce. La legge viene già dal Senato.

INGHILLERI. Che importa? La rimanderemo un'altra volta, ma non credo che noi possiamo alterare la legge con un commento che dovrà poi fare il potere esecutivo, o costringere questo a nuovi indulti.

PRESIDENTE. Onorevole Baratieri insiste nella sua raccomandazione?

BARATIERI. Io non aveva pensato che una semplice raccomandazione potesse sollevare tante opposizioni. Dal momento però che queste ci sono, io la ritiro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore Di Lenna.

DI LENNA, relatore. In qualità di relatore provvisorio, io non era preparato a questa discussione, e non aveva presente il testo del regio decreto. Avendolo ora sott'occhio, vedo che i termini sono troppo espliciti perchè il ministro possa mai dare un'interpretazione differente da quella che è stabilita nell'articolo 2 pei militari, pei quali deve essere applicato l'indulto: « Per essere ammessi a fruire della concessione, gli ufficiali dovranno addurre: 1° la prova del matrimonio o dell'unione religiosa, anteriore al 1° aprile 1871; 2° prima del 1° gennaio 1872 la prova di aver legittimato la unione religiosa anteriore con la celebrazione del matrimonio, nelle forme prescritte dal vigente Codice civile.

Secondo queste disposizioni che sono tassative, è evidente che i ministri della guerra e della marina non possono non applicare il regio decreto, come è stabilito. Per conseguenza io ritiro la raccomandazione, che prima aveva fatta, non ricordando precisamente le parole del decreto reale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Oliva.

OLIVA. Io credo che la questione sollevata dall'onorevole Baratieri meriti ancora un poco l'attenzione della Camera. Io rispetto i decreti, di cui ha dato testè lettura l'onorevole Di Lenna; ma se realmente il legislatore intende di fare un atto di giustizia verso le vedove e gli orfani che furono beneficiati dai decreti del 2 e 28 luglio 1871, e se per

conseguenza il legislatore considera la situazione anormale in cui vennero a trovarsi le famiglie degli ufficiali che anteriormente a quest'epoca contrassero matrimonio contro le disposizioni del regolamento militare, io non comprendo perchè, partendo dallo stesso principio, logicamente non si debbano comprendere in questo beneficio anche quelli, i quali non poterono fruire dell'indulto compartito coi decreti del 2 e 28 luglio, soltanto perchè, qualche tempo, qualche giorno, qualche mese, qualche anno prima insomma si trovarono, di fronte ai regolamenti, in una condizione che poi venne, per le conseguenze funeste che aveva, legittimata a favore di quelli che si trovarono in aperta contravvenzione in un'epoca posteriore.

Il principio di giustizia vuole che dello stesso beneficio vengano a fruire non soltanto quelli che si trovarono in situazione anormale all'epoca del 2 e 23 luglio 1871 ma anche quelli che si trovarono nella stessa posizione anormale in un tempo antecedente.

ERCOLE. Ci vuole una legge.

OLIVA. Io non vedo la necessità di fare un'altra legge. È vero che i decreti del 2 e del 23 luglio 1871 hanno un carattere legislativo, perchè vennero approvati dal Parlamento, perchè in questi articoli della legge ora in discussione vengono richiamati dal potere legislativo, e per conseguenza hanno la sua sanzione. Ma io prego i miei colleghi di considerare se, in conseguenza delle riflessioni che ho esposte ora, non sia il caso di addivenire ad una proposta che completi l'articolo 103. Io credo che questa proposta, la quale porterebbe ad una conclusione giusta e logica, non troverebbe opposizione nell'altro ramo del Parlamento a cui la legge dovrebbe di nuovo essere sottoposta. Io mi rivolgo all'onorevole Commissione perchè voglia avocare un'altra volta a sè questo disegno di legge, e vedere se non sia il caso di formulare una proposta che io non mi sento ora in grado d'improvvisare, ma che l'onorevole Baratieri, per esempio, il quale si fece già iniziatore della proposta, potrebbe presentare.

Credo però che, meglio d'ogni altro, potrebbe assumersi questo incarico la Commissione, e domando adunque che la Camera voglia rinviare alla Commissione stessa il disegno di legge, perchè possa studiare una proposta di modificazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DI LENNA, relatore. Veramente qui siamo in un caso differente da quello a cui pare voglia alludere l'onorevole Oliva colla preghiera che ha fatto di rimandare questo disegno di legge alla Commissione. Bisogna pensare che questo disegno di legge